

## ODG 9/2463/110

La Camera,

premessi che:

L'articolo 23 del decreto in discussione prevede per i lavoratori la possibilità di usufruire, in alternativa alla fruizione del congedo speciale di cui all'articolo 22, comma 1, la possibilità di usufruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, erogato mediante il libretto di famiglia di cui all'articolo 54-bis del D.L. 50/201775 (articolo 23, comma 8, e art. 25, comma 1);

L'importo massimo del bonus è elevato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, alle medesime condizioni, a mille euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica;

considerato che

L'articolo 25, comma 3, esclude, tutti gli altri professionisti sanitari che lavorano negli ospedali o nelle strutture private e private convenzionate a stretto contatto con il pubblico, esponendosi al rischio di contagio, quali biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, ostetriche, pediatri e psicologi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di includere tra i beneficiari del bonus baby-sitting previsto per gli operatori sanitari impiegati durante l'emergenza tutti i professionisti sanitari che oggi sono esclusi e che, in ragione della loro attività, a tutela della salute pubblica, sono esposti al rischio di contagio e, al pari di medici ed infermieri, non possono usufruire del congedo parentale di cui all'articolo 22, comma 1, in quanto le loro attività sono considerate essenziali.

MANDELLI, GELMINI, SACCANI JOTTI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, PAOLO RUSSO, D'ATTIS, D'ETTORE, PELLA, CANNIZZARO